DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI FERROVIE TURISTICHE MEDIANTE IL REIMPIEGO DI LINEE IN DISUSO O IN CORSO DI DISMISSIONE SITUATE IN AREE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO O ARCHEOLOGICO

Art. 7

Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale

Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilita' della relativa traccia oraria. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operativita' dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

Versione in vigore dal 7 settembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico
Estremi	Legge 9 agosto 2017, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-istituzione-di-ferrovie-turistiche-mediante-il/art-7-circolazione-dei-rotabili-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

storici-e-turistici-sull-infrastruttura